

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/1999 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 1999

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del quarto trimestre 1999 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

- (1) considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31

dicembre 1999 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 102 del 19.4.1997, pag. 12.

ALLEGATO

(in t)

| Numero del gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999 |
|----------------------|---|
| 18 | 600 |
| 19 | 600 |
| 20 | 120 |
| 21 | 600 |
| 22 | 300 |